

COMUNE DI CECINA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 107 del 20.7.2001
Modificato con delibera consiglio comunale n. 27 del 28.3.2008

N.B.:MODIFICHE IN GRASSETTO

TITOLO 1

Principi generali e programmatici

Art. 1 – Disposizioni generali

1. Cecina, comune della Repubblica Italiana sorta dalla resistenza, è ente autonomo rappresentativo della comunità di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo attraverso l'esercizio dei poteri ed avvalendosi della propria organizzazione secondo la disciplina dello statuto ed i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. E' titolare di funzioni proprie, in particolare nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, nonché di funzioni conferite dallo Stato e dalla regione nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui l'attività di governo compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

3. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, che esercita secondo le previsioni del presente statuto.

4. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il comune ha autonomia impositiva e finanziaria. La potestà impositiva viene svolta nel rispetto dei principi dettati dalle disposizioni in materia di diritti del contribuente mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.

5. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati ponendo in essere ogni idonea iniziativa che assicuri forme di raccordo e di confronto in riferimento agli indirizzi ed ai programmi da realizzare e predisponendo i supporti informativi, tecnici ed organizzativi necessari ai vari soggetti.

6. Il comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, delle forze economiche e sindacali, degli enti e delle associazioni che rappresentano interessi

di rilevanza sociale a partecipare alla vita pubblica con particolare riguardo alle scelte di governo dell'ente locale.

7. Il comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.

Art. 2 – Finalità e funzioni

1. La potestà di governo del comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale, e può avvalersi dell'autonoma iniziativa di cittadini e formazioni sociali.

2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione e il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.

3. Le funzioni conferite dallo Stato e dalla regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della regione organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse della collettività.

4. Le funzioni di cui al comma 3, sono esercitate dopo che siano state assicurate dallo Stato e dalla regione le risorse necessarie e, comunque, siano stati individuati i mezzi di finanziamento.

5. Il comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio e riconosce l'insieme del suo patrimonio culturale e naturale come beni essenziali della comunità. Agisce nel rispetto del territorio naturale e delle loro forme di vita ivi presenti per la realizzazione di uno sviluppo ambientalmente compatibile, ciò al fine di realizzare una migliore qualità della vita, il pieno sviluppo della comunità locale, e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini e di ogni formazione sociale, alle scelte politiche, economiche, sociali, culturali.

6. L'azione del comune si ispira a realizzare i seguenti obiettivi:

a) salvaguardare dalla esauribilità e dalla degradazione gli ecosistemi e le risorse primarie relative al suo ambito territoriale o con esso interagenti e ad assicurare lo sviluppo e progresso civile, sociale, economico della comunità locale nel rispetto dell'ambiente, compatibilmente con il diritto ad una esistenza di pari dignità delle altre comunità umane e delle altre forme di vita animale e vegetale;

b) garantire condizioni di parità e pari opportunità uomo-donna;

c) assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;

d) promuovere lo sviluppo delle forme di associazionismo e cooperazione; tutelare la pari dignità e uguaglianza di diritti per i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizione sociale ed economica, e difendere le componenti più deboli della comunità;

e) tutelare i valori sociali ed i diritti della persona sia come singolo sia nelle formazioni in cui si organizza, dalla famiglia ad ogni altra forma di aggregazione ove si svolge la sua personalità;

f) riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli ed operare per lo sviluppo della cooperazione e collaborazione degli stessi;

- h) promuovere la crescita sociale, culturale e dell'attività sportiva-ricreativa, nonché garantire il diritto allo studio di tutta la cittadinanza;
- i) intrattenere in armonia con lo spirito della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato, anche attraverso gemellaggi, relazioni culturali e sociali con altri comuni di paesi esteri per contribuire allo sviluppo delle relazioni comunitarie internazionali per l'affermazione dei diritti dell'uomo;
- l) realizzare ed incentivare iniziative nel campo dell'assistenza, integrazione sociale, lavorativa e dei diritti degli handicappati;
- m) intraprendere tutte le iniziative utili alla tutela della salute dei cittadini e della sicurezza pubblica;
- n) incentivare e promuovere una cultura di Europa unita;
- o) applicare le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applicare le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli.

7. Il comune individua nella politica di programmazione il metodo ordinario della propria attività. Provvede alla formazione di programmi di sviluppo economico, sociale e territoriale ed alla definizione ed attuazione di specifici piani di intervento che tengano conto delle risorse disponibili e consumate secondo criteri da fare oggetto di specifica disciplina, assicurando la partecipazione e l'autonomo apporto di sindacati, associazioni e organizzazioni sociali ed economiche, nonché l'apporto dei cittadini tramite le apposite forme di partecipazione previste dal presente statuto.

8. Il perseguimento e la realizzazione di dette finalità viene assicurata attraverso l'esercizio delle attività amministrative e secondo i poteri previsti e disciplinati dal presente statuto.

Art. 3 - Società di incentivo

1. Possono istituirsi, al fine di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico, società di incentivo, a prevalente capitale comunale o misto con la partecipazione di altri soggetti pubblici privati nelle forme civilistiche, con esclusione delle società di persone.

2. Il provvedimento di istituzione dovrà stabilire il sistema di finanziamento, l'oggetto societario, le modalità di cessione e di recupero del capitale investito e di partecipazione ad eventuali utili. Viene riservata a regolamento la disciplina della società.

Art. 4 - Rappresentanza della comunità

1. Il comune cura gli interessi della comunità e ne promuove lo sviluppo per ciò che attiene all'ambito di rispettiva competenza secondo il proprio ordinamento.

2. Il comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.

3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.

4. Il comune emana direttive e fornisce indicazioni di cui devono tenere conto i soggetti pubblici e privati che svolgono attività d'interesse del territorio e della popolazione. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

5. Spetta al sindaco intraprendere ogni azione nei riguardi dei soggetti pubblici o privati che nell'esercizio delle loro competenze abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.

Art. 5 - Rapporti con la Regione, la Provincia e gli altri Enti Locali

1. Il comune nel perseguire gli obiettivi della programmazione sviluppa rapporti con gli altri comuni, la provincia e la regione secondo il principio della cooperazione per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere nonché alle opere, ai programmi ed agli interventi da realizzare.

2. Il raccordo tra comune, provincia e regione ha proprio fondamento nei principi della equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà.

3. Collabora con la regione e la provincia, promuove con le autonomie locali, ed in particolare con i comuni dell'Alta e Bassa Val di Cecina forme di associazione, cooperazione e coordinamento, per uno sviluppo economico e sociale sostenibile, anche con riguardo alla tutela dell'ambiente, delle relative risorse, alle problematiche attinenti la sanità e la tutela e valorizzazione del bacino idrografico del fiume Cecina.

Art. 6 – Elementi distintivi: territorio, sede, stemma

1. Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 42,96, e confina con il Mar Tirreno, i comuni di Rosignano M.mo, Casale M.mo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Bibbona, ed è costituito dalla città di Cecina nonché dalle frazioni denominate rispettivamente Cecina Mare, S. Pietro in Palazzi, nonché da agglomerati rurali.

2. La sede comunale è sita nel palazzo civico, posto in Piazza Carducci n. 28.

3. Le sedute degli organi elettivi collegiali, giunta, consiglio e consiglio comunale dei ragazzi, hanno luogo di norma, salvo casi particolari nei quali possono riunirsi in luoghi diversi, rispettivamente presso la sede comunale e presso l'immobile denominato "Comune Vecchio" posto in Piazza Guerrazzi.

4. Il comune ha un proprio "stemma" e "gonfalone", l'uso e la riproduzione dei quali sono disciplinati dal regolamento.

5. Il comune viene negli atti identificato con la denominazione "Comune di Cecina".

ART. 7- Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via propositiva e consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 8- Albo Pretorio, informazione e pubblicità

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e dalla massima conoscibilità e trasparenza.
2. Nel palazzo comunale sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, possono essere previste ulteriori forme di pubblicità anche mediante specifica disciplina regolamentare. Per gli stessi scopi apposito regolamento disciplinerà altresì forme e modalità di accesso agli atti del comune.
4. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate utilizzando idonei mezzi informativi ed adeguati strumenti di comunicazione.

TITOLO II

Funzione normativa

Art. 9 - Statuto

1. Lo statuto comunale contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'ente nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.
2. La revisione e la modifica dello statuto è approvata dal consiglio comunale, con le modalità all'uopo previste dalla legge, a condizione che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica o integrazione.

3. Ogni iniziativa di modifica statutaria respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo.
5. Il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini residenti e degli enti e persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 10 - Regolamenti

1. La potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva prevista dalle leggi è esercitata nel rispetto dei soli principi fissati da leggi, da normativa comunitaria e da disposizioni statutarie. Nelle altre materie è esercitata nel rispetto delle leggi statali e regionali, della normativa comunitaria, nonché dei regolamenti emanati da soggetti aventi competenza concorrente nelle materie stesse.
2. Il comune emana regolamenti di organizzazione, di esecuzione. Indipendenti e di delegificazione:
 - sulla propria organizzazione;
 - per le materie ad essi demandati dalla legge e dallo statuto;
 - per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - per le materie in cui esercita funzioni.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, come da disposizione di legge, una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
4. I regolamenti dichiarati urgenti dal consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma 3.

Art. 11 – Relazioni tra fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Le disposizioni di applicazione di nuove leggi statali, regionali o normative comunitarie vengono recepite, adeguando ed adattando queste ultime, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso, al complesso normativo comunale nel rispetto dei principi generali della costituzione, della legge sull'ordinamento delle autonomie locali e di disposizioni di principio contenute in altre leggi o nello statuto.

Art. 12 - Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario per l'attuazione ed in applicazione di norme legislative e regolamentari nel rispetto delle norme relative al riparto competenze tra organi politici e apparato amministrativo

2. Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate, sia quale rappresentante della comunità locale che quale ufficiale di governo, devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità, in conformità ai principi contenuti nella legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

3 Le ordinanze debbono essere pubblicate all'albo pretorio per almeno dieci giorni e notificate ad ogni soggetto destinatario.

TITOLO III

Ordinamento strutturale e funzionale

Capo I - Assetto competenze: principi generali

Art. 13 – Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente normativa per l'esercizio delle funzioni proprie o attribuite, sono disciplinate dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

2. L'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo è di competenza degli organi politici che lo esercitano nell'ambito delle rispettive competenze ed autonomie.

Le funzioni di gestione sono di competenza del segretario comunale, dei dirigenti e dei funzionari con funzioni di direzione che l'esercitano nell'ambito delle proprie competenze ed autonomie.

Art. 14 – Giusto procedimento

1. Tutti i provvedimenti sottratti alla competenza residuale generale della giunta ed attribuiti ad altri organi secondo la disciplina del presente statuto devono rispettare il giusto procedimento, così come definito dal comma 2.

2. Il giusto procedimento è identificato nel procedimento per cui l'emanazione del provvedimento finale è subordinata alla preventiva istruttoria ed all'acquisizione del parere tecnico e contabile, ove necessario, ed alla successiva comunicazione alla giunta ed ai capigruppo consiliari.

Art. 15 – Deleghe

1. I soggetti titolari di competenze proprie, con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge, possono esercitarle conferendo la delega generale o speciale, che comporta, fino a sua revoca, il trasferimento di competenza. La delega tra soggetti burocratici resta limitata a situazioni di straordinarietà e temporaneità onde assicurare il buon andamento delle attività; questa sarà conferita nel rispetto e nei limiti delle qualifiche possedute.

2. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato.
3. Tra gli organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del sindaco agli assessori secondo i principi di cui al presente statuto .
4. Non è consentita la delega fra gli organi elettivi e organi burocratici.

Art. 16 - Regolamento dei conflitti di competenza

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sorti tra dirigenti o funzionari responsabili dei servizi, sono decisi con provvedimento del segretario comunale.
2. Spetta al consiglio comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra gli organi elettivi e quelli burocratici.
3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

Capo II Consiglio Comunale

Art. 17 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresentando l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo del comune. Il consiglio esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali, atti di controllo. E' dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obbiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente. Ove agli atti di cui al presente comma il consiglio attribuisca valore di direttiva, l'attività degli organi dell'ente dovrà uniformarsi ai contenuti degli stessi con i quali verranno indicati gli indirizzi fondamentali da seguire e gli obbiettivi da raggiungere.
3. Per l'esercizio delle funzioni di controllo dell'attività dell'ente il regolamento disciplinerà le modalità di esame e controllo dei consuntivi, delle relazioni della giunta e dei revisori, dei rendiconti previsti in atti fondamentali, le interrogazioni e le interpellanze, le indagini conoscitive che prevedano altresì l'audizione del Sindaco, previa intesa con lo stesso, del segretario, dei dirigenti e degli altri funzionari responsabili dei servizi.
4. Gli atti fondamentali contengono la individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere, le risorse e gli strumenti dell'azione, le prescrizioni da osservare, individuando gli elementi la cui variazione richieda un ulteriore intervento del consiglio. Negli atti fondamentali non possono essere ricomprese determinazioni di carattere attuativo e di dettaglio e gli stessi devono corrispondere alla funzione di indirizzo e di controllo per contenuti non già previsti in atti fondamentali che non siano di mera esecuzione e che non rientrano nell'ordinaria amministrazione di

funzioni e di servizi. Nell'adozione degli atti fondamentali il consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

5. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi di eccezione previsti da leggi e dal regolamento del consiglio a salvaguardia di diritti di riservatezza ovvero altre cause speciali adeguatamente motivate.

6. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata. Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese, ad eccezione delle sole deliberazioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi di carattere discrezionale sulle qualità personali delle stesse per le quali sia richiesta votazione a scrutinio segreto. Le votazioni per le nomine, le designazioni e la elezione di membri dei collegi ovvero a cariche hanno sempre luogo a scrutinio palese.

7. Nel caso di nomine il regolamento del consiglio disciplina le modalità di votazione per assicurare la rappresentanza della minoranza.

8. Il segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute; ove il segretario comunale sia obbligato ad assentarsi, è sostituito da un consigliere nominato dal presidente. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

9. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente del consiglio stesso.

10. Il consiglio comunale definisce con propria direttiva generale, nella seduta successiva alla presentazione delle linee programmatiche di governo, gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Detti indirizzi, nonché le nomine, sono validi limitatamente al periodo del mandato politico, ancorché statuti, regolamenti di enti, o società, presso i quali viene esercitata la funzione prevedano una diversa durata.

11. Per il funzionamento del consiglio comunale vengono annualmente previsti nel bilancio di previsione gli stanziamenti necessari, che sono utilizzati attraverso le strutture dell'ente con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio nel rispetto delle norme di contabilità vigenti.

12. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati da legge.

13. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del consiglio sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 18 - Pubblicità delle spese elettorali

1. Contestualmente alla presentazione delle liste e delle candidature deve essere depositato presso la segreteria generale il bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale atto sarà reso pubblico mediante affissione

all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi. Parimenti viene reso pubblico il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste da consegnare sempre alla segreteria generale, da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla consultazione elettorale.

ART. 19 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di insediamento, il sindaco, sentita la giunta presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ogni consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Annualmente, nella seduta successiva alla seduta di approvazione del conto consuntivo, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e degli assessori.

4. E' facoltà del consiglio comunale richiedere, nel corso del mandato, l'integrazione delle linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche nuove.

5. Il sindaco, al termine del mandato, presenta al consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Detto documento viene sottoposto all'approvazione del consiglio.

Art. 20 - Presidente del Consiglio

1. Il presidente del consiglio viene eletto, nella prima seduta del consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco nel primo scrutinio. Qualora tale quorum non venga raggiunto si procede nella stessa seduta, immediatamente dopo, a ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora un solo consigliere ottenga un quorum di voti inferiore ai due terzi lo stesso risulta eletto se, comunque, il quorum di voti raggiunto non sia inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con gli stessi criteri e modalità si procede all'elezione di un vice presidente del consiglio comunale.

2. Il presidente, nell'ambito dei compiti di autonoma propulsione e coordinamento, convoca il consiglio comunale ogni qualvolta valuti necessaria una iniziativa riconducibile alla competenza di indirizzo e di controllo politico-amministrativo propria del consiglio stesso.

3. Il presidente del consiglio comunale formula l'ordine del giorno, convoca e presiede i lavori del consiglio nel rispetto dello statuto e del regolamento del consiglio comunale stesso. Esercita, altresì, le altre competenze concernenti l'organizzazione dei lavori consiliari, nonché le funzioni di rappresentanza interna ed esterna secondo la disciplina del regolamento del consiglio comunale.

4. Il presidente convoca il consiglio comunale entro dieci giorni dalla richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali assegnati inserendo all'o.d.g. le questioni richieste.
5. A convocazione avvenuta il presidente è tenuto ad inserire all'o.d.g., con procedura di urgenza, gli argomenti richiesti dal sindaco.
6. Il presidente comunica preventivamente al sindaco l'intendimento di convocare il consiglio.
7. Il presidente per l'espletamento delle proprie funzioni si avvale della struttura organizzativa competente.
8. Può essere proposta da un terzo dei consiglieri assegnati con esclusione a tale fine del sindaco, una mozione di sfiducia nei confronti del presidente. Tale mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale da tenersi entro venti giorni dalla presentazione della mozione stessa. Si procede ad elezione di nuovo presidente del consiglio nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata almeno dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco.

Art. 21 - I Consiglieri

- I. La posizione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.
2. I consiglieri comunali all'atto dell'assunzione, durante, ed alla cessazione del mandato rendono pubbliche, mediante deposito di dichiarazioni e documenti presso l'ufficio del consiglio comunale:
 - la propria situazione reddituale e patrimoniale;
 - gli incarichi o partecipazioni a qualsiasi titolo in società d'impresa e cooperative;
 - la propria appartenenza, nel rispetto della vigente disciplina del diritto di associazione, ad associazioni o organizzazioni, precisandone la denominazione, i cui interessi siano coinvolti con lo svolgimento delle funzioni elettive.
3. Il comma che precede si applica, altresì, al sindaco, agli assessori ed ai rappresentanti del comune di designazione sindacale presso enti, aziende ed istituzioni, nonché al personale dirigenziale, per le rispettive funzioni.
4. Le dimissioni da consigliere, presentate per scritto al presidente del consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale deve provvedere alla relativa surroga entro, e non oltre, dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
5. E' dovere dei consiglieri comunali partecipare ai lavori del consiglio, nonché di ogni commissione e conferenza formalmente istituita. Qualora per il consigliere si rappresenti una situazione di comprovata mancata partecipazione alle attività inerenti l'espletamento del mandato elettivo per un periodo superiore a centottanta giorni, l'ufficio di Presidenza del Consiglio promuove il procedimento per la

pronuncia di decadenza. Le cause ammesse di assenza per le quali non opera la decadenza, nonché il relativo procedimento per la pronuncia di decadenza, sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

6. Nel rispetto delle disposizioni di legge, e secondo le modalità in esse stabilite, il consigliere può optare per la scelta del gettone di presenza ed indennità.

7. Possono essere inserite all'ordine del giorno le proposte di iniziativa dei singoli consiglieri nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

8. Le modalità di iniziativa e di ricorso agli uffici comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 22 – Commissioni Consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce al suo interno commissioni consiliari permanenti, nelle quali vengono chiamati a farne parte tutti i consiglieri, con esclusione del sindaco e degli assessori, salvo quanto previsto al comma 9.

2. Alle riunioni delle commissioni possono altresì essere invitati i consiglieri che non ne facciano parte ed anche soggetti esterni al consiglio comunale.

3. Secondo modalità previste dalla normativa sulle commissioni consiliari di cui al comma 9 è prevista la partecipazione alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto, del sindaco, dei capogruppo consiliari e, per le materie ed i settori di propria competenza, degli assessori nonché dei responsabili dei servizi e amministratori degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni istruttorie nei riguardi dell'attività del consiglio, consultive anche nei confronti di altri organi del comune, propositive e di iniziativa per i lavori consiliari e redigenti secondo le previsioni e la disciplina di cui al comma 9.

5. Ciascuna commissione consiliare permanente potrà tenere in seduta pubblica cicli di incontri con le varie forme associative, di aggregazione e comunque di espressione autorganizzata degli interessi della comunità e di istanze sociali per l'esame e l'approfondimento dei temi di più rilevante interesse per la collettività ed in vista di scelte di carattere fondamentale.

6. Le commissioni, per i casi contemplati dal regolamento, possono effettuare indagini con scopi conoscitivi al fine di acquisire informazioni, dati e documentazioni utili all'attività consiliare avvalendosi anche di audizioni di soggetti pubblici e privati.

7. Possono essere costituite dal consiglio comunale nel suo seno commissioni speciali con il compito di svolgere approfonditi accertamenti e inchieste sulle attività del comune le cui modalità di costituzione saranno disciplinate dal regolamento consiliare. Allo stesso modo verranno costituite le commissioni con funzioni di controllo e garanzia, la cui presidenza va attribuita alle opposizioni.

8. Con la deliberazione di istituzione debbono essere definiti i tempi di durata, gli ambiti di competenza e gli obbiettivi nonché la previsione dello scioglimento automatico con il raggiungimento della finalità per cui le stesse sono istituite.

9. Il regolamento del consiglio comunale disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, nonché dallo statuto, il numero, la composizione in modo da assicurare la rappresentanza di ciascun gruppo, le modalità di elezione, il funzionamento, le attribuzioni e le modalità di partecipazione a titolo consultivo di esterni.

10. Per lo svolgimento dei lavori delle commissioni – numero legale, pubblicità votazioni e quant'altro – si applica la disciplina prevista per il consiglio comunale.

Art. 23 – Gruppi consiliari – Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, per ciascuno dei quali è prevista la nomina di un capogruppo.

2. E' istituita la conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio.

3. La conferenza dei capigruppo ha funzione consultiva per il presidente del consiglio in ordine alla programmazione delle sedute del consiglio e degli ordini del giorno nonché delle sedute delle commissioni consiliari.

4. Il sindaco può richiedere la convocazione della conferenza per l'esame in via preventiva di atti ad alto contenuto discrezionale e destinati ad incidere su interessi rilevanti della comunità ovvero per la trattazione degli ulteriori argomenti concernenti la propria responsabilità.

5. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di convocazione, funzionamento e pubblicizzazione delle attività della conferenza dei capigruppo.

Capo III - Giunta Comunale

Art. 24 – Attribuzione e funzionamento

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nella presentazione al consiglio comunale delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato; all'adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle medesime, all'adozione dei provvedimenti necessari per l'attuazione degli atti fondamentali e degli indirizzi del consiglio comunale e per lo svolgimento di attività propositiva e di impulso nei confronti di questo.

2. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del consiglio, la giunta svolge le funzioni di propria competenza concernenti l'attività gestionale con provvedimenti deliberativi generali di indirizzo, ivi compresa la tutela giudiziale degli interessi dell'ente e della comunità. Tali deliberazioni indicano lo scopo che si persegue o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli altri organi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Compete alla giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento di uffici e servizi nonché la facoltà di sottoporre a controllo preventivo di legittimità ogni deliberazione, e quant'altro attribuito per disposizione di legge.

4. Tutte le attività non espressamente e puntualmente determinate nelle deliberazioni generali di indirizzo della giunta costituiscono attività di gestione amministrativa riservata al segretario ed ai funzionari responsabili dei servizi secondo le rispettive competenze.

5. Le sedute della giunta sono valide con la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.

6. Le modalità di convocazione, determinazione dell'ordine del giorno, svolgimento delle sedute ed ogni altro aspetto inerente al proprio funzionamento sono disciplinate dalla giunta comunale con propria deliberazione, con rinvio, in quanto compatibili, agli analoghi istituti previsti nel regolamento del consiglio.

7. Le riunioni della giunta non sono pubbliche. La verbalizzazione delle sedute è effettuata a cura del segretario comunale che si avvale degli uffici e del personale dell'ente.

Art. 25 – Composizione ed elezione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e ne dirige e coordina l'attività, assicurandone l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, e da un minimo di tre ad un massimo di sette assessori da nominare con provvedimento del sindaco.

2. I singoli assessori possono essere revocati dal sindaco che ne dà comunicazione motivata al consiglio, accompagnando la revoca con la comunicazione della nuova nomina. Con la stessa procedura si provvede alla sostituzione dell'assessore che abbia reso le proprie dimissioni al sindaco. Esse, una volta presentate per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci con la nomina del nuovo assessore da effettuarsi in un termine non superiore ai venti giorni dalla presentazione delle dimissioni.

3. In caso di rinnovo del consiglio la giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco.

4. La posizione giuridica degli assessori è regolata dalla legge.

Capo IV - Il Sindaco

Art. 26 - Attribuzioni

1. Il sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del comune, ha la rappresentanza generale e legale dell'ente, nel rispetto delle competenze proprie, attribuite o delegate dei dirigenti. Convoca e presiede la giunta comunale, sovrintende all'attività ed organizzazione del comune con potestà di impartire direttive di vigilanza, di controllo e di verifica nei confronti dei responsabili delle articolazioni organizzative dell'ente.
2. Nei limiti delle proprie competenze attua le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel mandato presentate al consiglio comunale. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune.
3. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge fermo il rispetto delle competenze degli organi elettivi dell'ente. Ove l'accordo riguardi materie di competenza del consiglio, della giunta la conclusione è preceduta da atto di indirizzo e delega salvo casi di ratifica previsti dalla legge.
4. Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ove non rientrante nella competenza dei dirigenti e della giunta.
5. Nel rispetto degli indirizzi e dell'attività collegiale dell'esecutivo, il sindaco ha potere di delega generale o parziale agli assessori delle sue competenze e funzioni da attribuirsi per settori e materie omogenee.
6. Esercita altresì funzioni di amministrazione al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del comune in particolare:
 - a) indirizza agli assessori le direttive politiche ed amministrative in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio, nonché quelle connesse al proprio ruolo di direzione generale dell'attività dell'amministrazione del comune e propositive della giunta;
 - b) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporne l'esame alla giunta,
 - c) esercita le attribuzioni in relazione alla propria competenza previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
8. Il sindaco, contestualmente alla nomina della giunta, attribuisce ad un assessore funzioni vicarie. In caso di assenza o di impedimento del vice sindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore a tal fine designato.
9. Designa, nomina e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base delle linee programmatiche presentate al consiglio comunale.
10. Nomina, nel rispetto dei criteri e modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione, i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali. In sintonia con quanto previsto dalla legge per il conferimento degli incarichi di direzione dei settori e dirigenziali, il sindaco tiene conto della natura e

delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali dei dirigenti e dei funzionari, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, favorendo il criterio dell'avvicendamento. Il regolamento di organizzazione prevederà, circa l'adozione dei provvedimenti di mobilità, il periodo minimo di permanenza nell'incarico nonché il principio che il profilo professionale d'accesso non è rilevante ai fini dell'avvicendamento, fatti salvi i titoli di studio e professionali previsti dalla legge e dall'ordinamento del comune per il posto da coprire.

11. Trasmette al presidente del consiglio le risposte alle interrogazioni ed indagini conoscitive, promosse dai consiglieri comunali secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

12. Dispone la nomina del direttore delle aziende e delle istituzioni per un periodo di tempo determinato con possibilità di riconferma. L'incarico è conferito a dirigenti o funzionari del comune in possesso di idonea preparazione professionale, esperienza ed attitudine, ovvero, con contratto a tempo determinato di durata non superiore al proprio mandato, a soggetti esterni, previa approfondita istruttoria volta ad individuare il possesso dei requisiti di cui sopra. Il sindaco può disporre l'interruzione anticipata dell'incarico di direttore quando, in base alla valutazione dei risultati conseguiti, questi risultino inadeguati rispetto agli obiettivi ed ai programmi di attività dell'azienda e dell'Istituzione. Tale giudizio negativo costituisce per il direttore a contratto giusta causa per il licenziamento.

Capo V – Uffici e Personale

Art. 27- Principi dell'organizzazione strutturale

1. Il consiglio comunale stabilisce i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi da parte della giunta comunale in base a principi di autonomia, funzionalità, professionalità, economicità di gestione e responsabilità di risultato.

2. La dotazione organica è prevista per contingenti complessivi delle varie categorie e profili professionali in modo da assicurare il maggior grado di mobilità in funzione di esigenze di adeguamento della struttura ai compiti e programmi.

3. L'organizzazione strutturale dell'ente è finalizzata allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto e si articola in strutture organizzative di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati.

4. L'assegnazione del personale previsto dalla dotazione organica fra le diverse strutture del comune viene effettuata dalla giunta comunale. L'organigramma deliberato dalla giunta individua i contingenti per categorie e profili professionali da assegnare a ciascun settore. Compete al dirigente del Settore organizzazione la modifica, nel rispetto delle posizioni di categoria, dei profili professionali del personale in servizio ovvero dei posti da coprire in ragione del variare delle esigenze professionali in riferimento delle attività da svolgere, sentiti i dirigenti interessati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione. La

modifica del profilo per il personale in servizio è subordinata alla verifica delle idoneità alle mansioni.

Nell'ambito delle dotazioni assegnate a ciascuna struttura il dirigente provvede alla ripartizione del personale e dei relativi compiti, alla nomina dei responsabili delle articolazioni organizzative del settore, nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamento e della contrattazione in materia di lavoro dipendente.

5. Le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie categorie previste dalla dotazione organica del personale, ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità.

6. Ad ogni struttura organizzativa, compresa quelle di staff o di progetto, è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento dell'obiettivo assegnato alle stesse. Ad ogni responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

Art. 28 - Il personale – Relazioni sindacali

1. Il personale organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità.

2. Il metodo di lavoro da privilegiare è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà ed alla partecipazione.

3. Le materie di cui all'art. 2 comma 1, lettera c) della Legge n. 421/1992 sono disciplinate, nel rispetto dei principi di legge, dai regolamenti e, sulla base degli stessi, con atti di organizzazione da adottare dagli organi a ciò competenti in base all'ordinamento dell'ente.

4. All'applicazione dei contratti nazionali ed alla contrattazione decentrata si provvede nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge in materia di pubblico impiego.

5. Gli organi di direzione politica e di gestione assicurano, nell'esercizio delle proprie competenze, un costante rapporto con le organizzazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dalle norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dai contratti di lavoro e dai protocolli d'intesa.

Art. 29- Incompatibilità

1. Fermo restando le incompatibilità previste e disciplinate dalla legge, il conferimento da parte dell'amministrazione ai dipendenti dell'ente di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazioni pubbliche diverse da quella di

appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal sindaco o dai soggetti individuati dallo stesso nei propri provvedimenti di organizzazione, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione dell'ente.

Art. 30 - Funzioni di direzione

1. La funzione di direzione è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri definiti dagli organi di governo.
2. Esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata la competenza, da svolgere con un adeguato grado di autonomia all'utilizzo delle risorse umane e materiali e responsabilità di risultato per l'esercizio delle attività dell'ente.
3. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttiva, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
4. Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottordinate si esercitano di norma attraverso il responsabile delle stesse.

Art. 31 – Segretario comunale

1. Il segretario, dipendente dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, collabora, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e direzione attribuite dalla legge, ai fini della realizzazione degli obiettivi del comune, con il sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con gli assessori nel coordinamento delle strutture e attività amministrative.
2. Nel quadro dei compiti previsti e disciplinati da legge ha funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Adotta su direttiva del sindaco e della giunta, provvedimenti necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; svolge attività di vigilanza finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti e nella realizzazione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati, riferendo al sindaco in merito al controllo ed alle eventuali ispezioni e. d'intesa con il medesimo.
3. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni e coordina l'attività dei dirigenti e degli altri responsabili dei servizi, e nell'esecuzione di tale funzione promuove e controlla l'adozione degli atti e dei provvedimenti attribuiti alle competenze dei dipendenti dell'ente,

4. Le modalità di esplicazione della posizione del segretario nell'organizzazione dell'ente ed i propri strumenti di intervento sono disciplinati, nel rispetto delle norme del presente capo, dal regolamento di organizzazione.

5. Il segretario adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione. Per assicurare comunque l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni il segretario deve adottare tutti gli atti necessari di indirizzo, impulso, organizzativi e sostitutivi.

6. Spetta al segretario l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per la esplicazione delle proprie competenze.

Art. 32 – Vice Segretario

1. Il segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto viene coadiuvato dal vice segretario.

2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del segretario, il vice-segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione. Il regolamento prevede altresì, oltre alla disciplina delle attribuzioni e delle responsabilità, le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del segretario comunale.

Art. 33 – Direttore Generale.

1. Il sindaco con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di organizzazione può nominare un direttore generale che provvede ad attuare indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco medesimo.

2. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario generale.

Art. 34~ Dirigenti e responsabili delle articolazioni organizzative.

1. I dirigenti e gli altri responsabili delle articolazioni organizzative, nel rispetto delle proprie competenze, organizzano e dirigono con piena autonomia gestionale le strutture funzionali cui sono preposti.

2. Ciascun dirigente è responsabile, in relazione al rispettivo ambito di competenza, dell'attuazione dei progetti e programmi predisposti dagli organi istituzionali, effettua verifiche sulle varie fasi di attuazione e valuta i risultati finali.

3. Elaborano relazioni, pareri, proposte, adottano atti e provvedimenti di specifica competenza, schemi di provvedimenti, forniscono agli amministratori elementi tecnici di supporto alla conoscenza ed alla determinazione degli obiettivi.

4. Esprimono d'obbligo un parere in ordine alla regolarità tecnica o contabile, ove necessario, su ogni proposta di deliberazione, esercitano controlli sulla corretta e regolare attività della struttura affidatagli e rispondono della correttezza del procedimento amministrativo.

5. Ai dirigenti e responsabili di servizio per le rispettive competenze spettano secondo le disposizioni di legge tutti i compiti compreso l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi di governo dell'ente.

6. Il regolamento di organizzazione disciplina criteri e modalità per individuare il funzionario che supplisce il responsabile di settore, il quale ove possibile dovrà essere individuato in un funzionario di pari qualifica, eccezion fatta per eventuali incarichi temporanei per i quali può essere individuato un dipendente di livello inferiore.

7. I dirigenti hanno responsabilità gestionali, direzionali e di risultato per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi istituzionali e nel rispetto degli accordi nazionali e decentrati conclusi con le organizzazioni sindacali così come previsto all'art. 28.

Art. 35 – Collegio dei dirigenti

1. E' istituito il collegio dei dirigenti dell'ente presieduto e coordinato dal segretario comunale o in sua assenza dal vice-segretario.

2. Il presidente relaziona al sindaco e alla giunta sulle sedute del collegio, in particolare sui programmi che questo ritiene di attuare nell'ambito dei compiti affidati.

Capo VI Servizi pubblici locali

Art. 36 – Servizi

1. Il comune gestisce i servizi mediante le strutture con le forme, comprese quelle associative, che assicurino la migliore efficienza, anche con la collaborazione dei privati, con i quali può partecipare a società di capitali.

2. Il consiglio comunale approva il piano generale dei servizi pubblici svolti dal comune, che costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

3. Il piano deve indicare:

- l' oggetto;
- le dimensioni e caratteristiche dei servizi;
- la forma di gestione svolta previa valutazione comparativa per il suo esercizio;
- le dotazioni patrimoniali e del personale;
- le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi;
- il piano finanziario di investimento e di gestione.

4. La valutazione comparativa deve tener conto di tutte le forme di gestione, ivi comprese quelle di associazione mediante convenzione e consorzio anche previo accordo di programma.

5. In sede di prima applicazione il comune effettua una ricognizione dei servizi onde valutare l'idoneità delle attuali forme di gestione alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello statuto. Qualora ciò risulti necessario dalle risultanze delle operazioni di ricognizione, il comune assume le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.

6. L'assunzione di un nuovo servizio deve essere preceduta dalla redazione di un piano tecnico finanziario che contenga le motivazioni circa la prescelta forma di gestione e la relazione del collegio dei revisori che illustri gli aspetti economici e finanziari.

7. Il comune può gestire i servizi pubblici, secondo i principi previsti dalla legge, nelle seguenti forme:

- in economia,
- in concessione a terzi;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di istituzioni;
- a mezzo forme societarie previste dalle vigenti leggi.

8. La gestione dei servizi è disciplinata da appositi regolamenti.

9. Il consiglio comunale individua, in base alle caratteristiche del servizio da erogare alla collettività, lo strumento gestionale più opportuno da utilizzare nonché gli elementi e gli aspetti del servizio da sottoporre a verifiche periodiche.

10. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per la organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri di rapporto e forme di raccordo fra il soggetto gestore ed il comune idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

11. Per consulenze e servizi aggiuntivi possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Art. 37~ Gestione in Economia

1. Il comune ricorre di norma alla gestione in economia quando per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno ricorrere ad altre forme di gestione previste da legge.

2. L'organizzazione nell'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento che prevede criteri e modalità di gestione che assicurino l'economicità e l'efficienza della gestione stessa.

3. Per ciascun servizio viene predisposto un conto patrimoniale ed un conto economico di gestione da cui sia possibile evidenziare i costi ed i ricavi dell'esercizio; essi sono allegati al conto consuntivo dell'anno cui si riferiscono.

Art. 38 ~ Concessione a terzi.

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche, e di opportunità sociale.
2. La concessione è affidata di norma con procedura concorsuale a cui è garantita la massima pubblicità onde assicurare il diritto alla libera concorrenza nella prestazione dei servizi.
3. Ove il principio della concorrenzialità venga a contrastare con i principi di economicità ed efficacia e non consenta il perseguimento degli obiettivi dell'ente, con deliberazione adeguatamente motivata, il consiglio comunale potrà avvalersi di schemi e modalità diversi nel rispetto delle disposizioni in materia contrattuale concernenti le concessioni e della normativa comunitaria.
4. La convenzione accessiva alla concessione dovrà comunque prevedere le modalità dei controlli e di verifica dei risultati, il potere di emanare direttive e la loro vincolatività, le facoltà di recesso e di riscatto, le garanzie.

Art. 39 – Azienda speciale

1. Il comune può istituire l'azienda speciale per gestire uno o più servizi di rilevanza economica imprenditoriale.
2. L'azienda speciale è un soggetto pubblico economico strumentale dell'ente dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. Il consiglio comunale approva lo statuto dell'azienda speciale ed i regolamenti, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, fissa le tariffe per la fruizione dei beni e servizi prodotti dall'azienda. Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale, con criteri di proporzionalità rispetto alle minoranze, stabilite nel regolamento del consiglio. Il direttore, è nominato secondo le modalità previste all'art. 26.
4. L'azienda speciale ha l'obbligo di uniformare la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché di perseguire il pareggio del bilancio di previsione e del conto consuntivo attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, e di capitalizzare eventuali utili di esercizio; ha un proprio collegio dei revisori dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
5. Il comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina finalità e indirizzi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali derivanti da provvedimenti in favore delle categorie più deboli, verifica i risultati della gestione secondo forme e modalità da prevedere nello statuto dell'azienda e nei regolamenti.
6. Il consiglio di amministrazione, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti hanno la diretta responsabilità dell'osservanza degli obblighi statutari e della gestione dell'azienda.

Art. 40 – Istituzione

1. Per l'esercizio dei servizi concernenti attività sociali, quali l'assistenza all'infanzia, agli anziani, a soggetti portatori di handicap e di affezioni socialmente rilevanti, a soggetti devianti, nonché per la gestione di attività di promozione e sviluppo culturale e sportivo, il comune si avvale dell'istituzione.

2. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale di rilievo soprattutto sotto il profilo economico finanziario che consiste nella gestione, con criteri di economicità, dei fondi che il comune mette a disposizione.

3. Con la deliberazione di costituzione delle istituzioni il consiglio comunale, cui competono i poteri di indirizzo e di controllo della gestione, approva il regolamento che dovrà comunque prevedere, oltre al capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi ed il personale, la composizione del consiglio di amministrazione, la struttura organizzativa, le norme finanziarie e contabili, le forme di vigilanza e di verifica gestionale da parte dei competenti organi dell'ente e dei revisori dei conti. Le modalità di indirizzo e vigilanza da parte del consiglio comunale.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio comunale, con criteri di proporzionalità rispetto alle minoranze, stabilite nel regolamento del consiglio. Il presidente ed il direttore, se previsto, sono nominati secondo le modalità previste all'art. 26.

5. L'istituzione può svolgere la propria attività avvalendosi della collaborazione delle strutture del volontariato ed associazioni aventi fini sociali.

Art. 41 – Società per azioni o a responsabilità limitata.

1. Ove si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, il comune gestisce il servizio medesimo a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, anche con partecipazione minoritaria.

2. Il comune specifica nell'atto costitutivo e nello statuto, da approvare dal consiglio comunale, le forme di raccordo e collegamento tra le società ed il comune, con particolare riguardo, altresì, alla nomina e revoca degli amministratori, che spetta al comune nominare.

Capo VII – Forme associative e di cooperazione intersoggettiva per la gestione dei servizi.

Art. 42 – Principi generali

1. Il comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione sia nei rapporti con gli altri comuni che con la provincia e la regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi., nonché preordinate., attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni ed attività, ad una interazione con altre realtà territoriali,

3. Lo svolgimento di attività in forma associata deve essere oggetto di un programma di massima.

Art. 43 – Convenzioni – Consorzi

1. Il comune promuoverà la stipulazione di apposite convenzioni con i comuni e la provincia per l'esercizio associato di funzioni e servizi per l'esecuzione e gestione di opere pubbliche, per la realizzazione di iniziative e programmi speciali in ordine ai quali non emerge la necessità di creare livelli organizzativi autonomi e distinti apparendo utile e conveniente prevedere forme organizzatorie e funzionali di estrema duttilità per un più razionale sfruttamento delle risorse umane strutturali e finanziarie degli enti.

2. I consorzi sono istituiti tra comuni e province nonché ove autorizzate comunità montane per la gestione di quei servizi che per ragioni funzionali, o per le caratteristiche dimensionali, necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

3. La costituzione dei consorzi avviene mediante l'approvazione, nei termini e modalità fissati dalla legge, dello statuto e di una convenzione, nonché attraverso la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione. Gli atti fondamentali sono pubblicati all'albo pretorio degli enti consorziati.

Art. 44 – Accordi di programma

1. Il comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti , comuni , province, regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, favorisce la conclusione di accordi di programma come previsti dalla legge, per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

TITOLO IV

Attività – Finanza – Contabilità

Capo I – Programmazione ed attività amministrativa

Art. 45 - Attività di programmazione

1. La programmazione di medio e lungo periodo è contenuta nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio di previsione pluriennale.

2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale, illustra le caratteristiche della popolazione, del territorio, dell'economia e dei servizi dell'ente, comprende la valutazione sulle risorse finanziarie e sulle spese nonché

l'evidenziazione del loro andamento storico e della previsione di sviluppo in rapporto agli indirizzi del consiglio comunale su proposta della giunta comunale.

3. Il bilancio pluriennale indica i mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese del triennio di riferimento.

4. Il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, congiuntamente al programma triennale dei lavori pubblici, con l'elenco dei lavori da avviare nell'anno, sono allegati ed approvati con il bilancio di previsione annuale.

Art. 46 – Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'ente deve espletarsi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, celerità, efficienza, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati di cui all'ordinamento sulle autonomie locali e alla legge 7.8.1990 n. 241, nonché nel rispetto delle procedure e criteri determinati nei regolamenti comunali e dal presente capo.

L'attività amministrativa deve, altresì, espletarsi attraverso gli strumenti e procedimenti più idonei, pubblici e privati, previsti dall'ordinamento e non espressamente vietati da leggi, statuto e regolamenti.

Art. 47 – Procedimenti

1. I regolamenti comunali che disciplinano i procedimenti amministrativi debbono in ogni caso individuare il responsabile del procedimento ovvero le modalità della sua individuazione, le forme di partecipazione degli interessati al procedimento, l'organo competente all'adozione del provvedimento terminale ed il termine in cui devono concludersi i procedimenti.

2. I procedimenti si concludono con provvedimenti espressi ed adeguatamente motivati emanati dall'organo competente entro il termine prescritto per questi dall'ordinamento del comune.

3. In assenza di esplicita previsione il termine è determinato in giorni trenta a decorrere dall'inizio di ufficio del procedimento, o dal ricevimento della domanda se lo stesso è ad iniziativa di parte.

4. Fa eccezione il caso di inizio attività su denuncia dell'interessato, senza atto di assenso comunque denominato, espressamente previsti dalla legge.

5. Nei procedimenti che prevedono la dichiarazione di cui il privato ne assume la responsabilità, l'emissione dell'atto o provvedimento non può essere subordinata all'accertamento, o verifica, della veridicità della dichiarazione.

6. Il soggetto cui è attribuita la responsabilità istruttoria esercita tutte le attività ed assume ogni iniziativa per la celere conclusione del procedimento.

7. Pareri, autorizzazioni, nulla-osta, ed ogni atto, comunque denominato, non possono essere acquisiti, ove non espressamente previsto dalle norme che disciplinano il procedimento, se non con adeguata motivazione.

8. Pareri, autorizzazioni, nulla osta ed ogni atto abilitativo comunque denominato può essere acquisito mediante conferenza dei servizi, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 48 - Inizio procedimento ed interventi

1. Il procedimento amministrativo, qualora da questo possa derivare un pregiudizio a terzi, certi ed individuabili, deve essere comunicato agli stessi, oltre che ai diretti interessati, al momento dell'adozione dell'atto di impulso da parte del responsabile del procedimento.

In casi d'urgenza, o allorché i terzi interessati non siano individuabili, il responsabile, previa adeguata motivazione scritta, può prescindere dalla comunicazione. Rivestono la posizione di terzo interessato anche associazioni o comitati portatori di interessi collettivi o diffusi.

2. I soggetti terzi interessati al procedimento possono intervenire in questo con memorie, scritti, documenti che debbono essere valutati quando risultino attinenti all'interesse coinvolto.

3. Viene demandata al regolamento la disciplina delle modalità e i termini dell'intervento, il rapporto di questi con il termine finale prescritto per l'emanazione del provvedimento.

Art. 49 ~ Accesso ad atti e documenti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici nel rispetto del diritto alla privacy.

2. Ogni cittadino può accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, ed acquisirne copia con le modalità all'uopo prescritte da regolamento.

3. Atti e documenti amministrativi possono essere esclusi dall'accesso da leggi o per regolamento comunale per motivi di sicurezza, ordine pubblico, riservatezza di terzi, persone e gruppi. E' garantito, comunque, l'accesso agli interessati degli atti di procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia motivata dalla necessità di curare o difendere interessi giuridici diretti.

4. Il sindaco ha il potere di dichiarare motivatamente segreti, atti e documenti non sottratti all'accesso, al momento della loro adozione.

Art. 50 – Parere e visto di regolarità contabile

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio o alla giunta, deve essere richiesto il parere di regolarità tecnica e , qualora comporti impegno di spesa o diminuzione dell'entrata, il parere di regolarità contabile.

2. Determine e provvedimenti che comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 51 – Pareri

1. I pareri tecnico, contabile costituiscono un apporto collaborativo necessario dell'attività deliberativa.
2. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all' amministrazione gli obiettivi che l'atto su cui il parere viene espresso intendeva perseguire.

Art. 52 – Attività contrattuale

1. Il comune disciplina con apposito regolamento nell'ambito dei principi dell'ordinamento, e nel rispetto della normativa comunitaria e statutaria, l'attività contrattuale del comune.
2. Il regolamento dovrà fra l'altro prevedere la istituzione dell'albo dei fornitori e appaltatori da aggiornarsi periodicamente, al quale sono iscritte, per distinte categorie, le ditte che ne facciano domanda e dimostrino di possedere i requisiti di legge, nonché di moralità, di professionalità e di capacità organizzativa per le prestazioni da erogare.

Capo II- Autonomia finanziaria

Art. 53 – Autonomia finanziaria

1. Il comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, determina l'entità ed i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi dei quali assicura l'erogazione.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere, salvo i casi espressamente disciplinati dalla legge, sistemi di differenziazione che tengano conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti.

Art. 54 ~ Risorse

1. Il comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o servizio conseguano una particolare utilità. Le compartecipazioni dovranno essere stabilite prima della realizzazione degli interventi e saranno corrisposte dagli interessati all'atto di ammissione alla fruizione in via particolare dell'opera o del servizio.
2. Per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale e rilevanza economica, il comune farà ricorso alle seguenti forme di finanziamento:
 - autofinanziamento anche mediante forme di accumulo di avanzi di amministrazione programmati;
 - accesso a contributi in conto capitale a titolo gratuito o parzialmente gratuito;

- operazioni di debito pubblico mediante accensione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
- utili di azienda;
- proget financing;
- partecipazione a programmi comunitari;
- ogni altra forma di finanziamento prevista dalle vigenti leggi.

3. Sulla scorta di criteri generali stabiliti dal consiglio comunale vengono determinate tariffe e contributi a carico degli utenti dei servizi pubblici. E' facoltà riservare a carico della collettività, a titolo di solidarietà sociale, una quota del costo del servizio. Eventuali gratuità ed agevolazioni che non rientrino nelle articolazioni tariffarie per la fornitura dei servizi devono essere specificatamente approvate con un'apposita delibera che preveda il necessario riequilibrio del bilancio.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie " una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini che abbiano assunto in forma vincolata tale impegno. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

6. Le funzioni trasferite o delegate dallo stato o dalla regione nonché i servizi gratuiti o agevolati previsti dallo stato o dalla regione sono esercitati solo dopo che siano state assicurate dallo stato o dalla regione rispettivamente le risorse necessarie ed adeguata copertura finanziaria, e comunque risultino individuati i mezzi di finanziamento.

Art. 55 ~ Regolamento di contabilità

1. Il comune approva il regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui all'ordinamento finanziario e contabile di cui alla legge dello Stato e allo statuto.

Art. 56 ~ Revisione economico finanziaria

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale ed a tal fine esprime rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività; vigila sulla regolarità della gestione, attesta l'esatta quantificazione e rappresentazione dei dati contabili.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce la disciplina dell'organizzazione e funzionamento dei revisori dei conti, nonché la disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore in modo che siano assicurati i principi di imparzialità, indipendenza, e le modalità di revoca e decadenza estendendo, in quanto compatibili, le norme del codice civile riferendosi ai sindaci revisori della società per azioni; disciplina inoltre le modalità di esercizio delle funzioni di verifica, impulso, di proposta e di garanzia per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore gestione.

3. La commissione consiliare permanente competente indice apposite riunioni a cadenza periodica con il collegio dei revisori.

Capo III – Controllo di gestione

Art. 57 – Controllo di gestione

Il controllo di gestione assicura che le attività comunale siano sottoposte a costante verifica al fine di assicurare la realizzazione dei risultati previsti nella fase di programmazione.

2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3 La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

4. Il controllo di gestione viene attuato con l'istituzione di un apposito ufficio di staff la cui organizzazione e funzionamento saranno disciplinati dal regolamento di contabilità e per quanto occorre da quello di organizzazione.

All'istituendo ufficio di staff sono assegnate le responsabilità del sistema interno del controllo di gestione e di elaborazione dei periodici rapporti di sintesi sull'andamento dei servizi.

5. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nella regolamentazione i funzionari responsabili dei servizi dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

6. Il consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla giunta, ai revisori dei conti, al segretario ed ai dirigenti sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58 Principi - strumenti

1. Il comune informa la propria attività ai principi della partecipazione della popolazione, garantendone i modi e, con strumenti idonei, l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi che entrino in rapporto con la sfera di competenza comunale nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7.8.1990 n. 241.
2. Promuove forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il comune valorizza le libere forme associative che costituiscono autonoma espressione della società e riguardano la popolazione ed il territorio comunale, anche per la difesa o la promozione di interessi monotematici.
4. Il comune riconosce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, comunque costituite, al conseguimento di finalità di interesse pubblico, realizzando l'impegno sociale e l'affermazione dei valori di solidarietà.
5. Al fine di assicurare la più larga partecipazione popolare vengono previste le seguenti forme ed istituti:
 - petizioni;
 - interpellanze;
 - consultazione;
 - referendum;
 - organismi di partecipazione;
 - tutela civica;
 - diritto di accesso e di informazione;
 - difensore civico.
6. Salvo diversa specifica disciplina, le forme e gli istituti di partecipazione sono applicabili, oltre che nell'ambito del comune, anche nei riguardi degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti del comune stesso.
7. Ogni strumento di partecipazione ha attuazione nel rispetto del principio della autocertificazione.
8. I progetti che comportino valutazioni di impatto ambientale sono sottoposti a preventiva consultazione secondo la disciplina di apposito regolamento.

Art. 59 – Albo

1. E' istituito presso l'ufficio di segreteria generale del comune l'albo comunale delle associazioni.
2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto sociale da cui si evincano le finalità dell'associazione stessa, i metodi di autofinanziamento e chi ne ha la rappresentanza. -

Art. 60 – Petizioni

1. La petizione è lo strumento con il quale i cittadini presentano al sindaco richiesta di adozione di un provvedimento.

Tale richiesta deve essere riferita ad uno specifico problema, con una definizione precisa dei contenuti e corredata dei dati e dei presupposti di merito necessari, nonché dei mezzi finanziari da utilizzare allo scopo.

2. L'iniziativa della petizione si esercita da parte di un numero non inferiore all'uno per cento dei residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

3. Il sindaco e la giunta, a secondo delle rispettive competenze, entro un termine, massimo e improrogabile, di trenta giorni decidono di accogliere, o respingere, la petizione con provvedimento motivato di cui dovrà essere data comunicazione nella prima seduta consiliare. Nel caso di non accoglimento la petizione medesima non può essere ripresentata se non decorso un termine di dodici mesi dalla pubblicazione della decisione.

Art. 61 – Interpellanze

1. L'interpellanza è lo strumento con il quale il cittadino singolo o associato, chiede di conoscere motivi, o intendimenti, circa provvedimenti di competenza dell'amministrazione comunale.

2. Le interpellanze indirizzate al sindaco vengono consegnate al segretario comunale in forma scritta, devono riferirsi a fatti specifici e concreti e possono essere corredate dalla documentazione ritenuta necessaria dal proponente. Sono escluse le questioni di carattere privato.

3. L'interpellante ha diritto alla risposta scritta entro trenta giorni dalla data della presentazione.

A richiesta sarà fornita risposta verbale in seduta pubblica del consiglio comunale, nei termini e modi stabiliti dal regolamento del consiglio comunale.

L'interpellante ha diritto a svolgere nella stessa seduta una breve illustrazione dell'interpellanza e, ottenuta la risposta, una replica per dichiararsi soddisfatto, o meno.

4. Nel caso di più firmatari la facoltà di illustrazione è consentita al primo dei firmatari stessi.

Art. 62 – Consultazioni

1. Gli organi del comune, per gli ambiti di propria competenza, possono ricorrere alla consultazione dei cittadini, singoli od associati, affinché formulino il loro parere su questioni specifiche.

2. Oggetto di questo strumento è qualsiasi materia di competenza del sindaco, della giunta, del consiglio, per le quali avviano la consultazione.

La consultazione deve essere svolta su una questione specifica e circostanziata, corredata di tutti i dati ed esposta in forma chiara, consegnando una copia del quesito ai cittadini.

3. La consultazione può altresì essere esercitata attraverso un sondaggio di opinione, affidandone l'effettuazione ad una commissione consiliare ovvero ad istituto specializzato.

Art. 63 – Referendum

1. Il referendum è indetto, su iniziativa popolare, sugli atti fondamentali, gli indirizzi e su questioni di particolare rilevanza per la collettività anche già oggetto di specifici provvedimenti adottati dal consiglio relativi alle materie concernenti la sfera di esclusiva competenza comunale, con eccezione delle seguenti:

- revisione dello statuto comunale;
- questioni di indirizzo politico-amministrativo in materia di tributi locali e tariffe, di bilancio;
- di espropriazioni per pubblica utilità;
- attività amministrative di esecuzione di norme statali o regionali;
- elezioni, nomina, designazioni, revoche o decadenze;
- personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- funzionamento degli organi comunali;
- diritti di minoranze etniche, religiose, culturali e sessuali.

2. I quesiti da sottoporre a referendum devono essere formulati in modo breve, chiaro ed univoco, tale da lasciare libertà di opzione.

3. Il referendum è promosso da un comitato promotore che ne indica l'oggetto e formula i quesiti da sottoporre ai cittadini, ne sostiene la divulgazione ed organizza la raccolta delle adesioni. per materia.

4. Il comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum e può concludere accordi con L'amministrazione comunale sul contenuto del referendum. In caso di accordo raggiunto il referendum non ha luogo.

5. Lo svolgimento delle consultazioni referendarie è disciplinato da apposito regolamento.

6. Il referendum è ammesso quando la proposta ottiene un numero di adesioni non inferiore all'otto per cento degli aventi diritto al voto referendario, e cioè tutti i residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

7. I quesiti referendari proposti dal comitato promotore sono sottoposti al comitato dei garanti, per il giudizio preventivo di ammissibilità rispetto all'oggetto del referendum.

8. Le firme di adesione dovranno essere raccolte e consegnate, entro novanta giorni dall'inizio della raccolta, al segretario del comune che ne verifica la validità. Il regolamento disciplinerà le modalità di raccolta delle firme secondo criteri che consentano celerità, snellezza, pubblicizzazione e facilità di raccolta delle firme,

individuando i soggetti incaricati della autenticazione anche su base volontaria, semprechè gli stessi siano in possesso dei necessari requisiti.

9. L'esito positivo del procedimento è formalizzato dal Consiglio Comunale e conseguentemente il referendum è indetto dal Sindaco.

10. La consultazione referendaria si svolgerà entro i novanta giorni successivi alla positiva verifica di validità delle firme da parte del Segretario Comunale. Tale termine potrà essere derogato unicamente per la coincidenza con periodi annuali in cui sia esclusa la consultazione o la reiterazione di materie già sottoposte a referendum, da prevedersi nell'apposito Regolamento.

11. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto al voto, ed il risultato è da considerare approvato se ha ottenuto la maggioranza dei voti regolarmente espressi.

12. La proclamazione dei risultati è fatta dal sindaco, coadiuvato dal comitato dei garanti, i poteri del quale sono determinati dal regolamento, e il quale risulta composto dal segretario comunale, difensore civico e professore universitario di materie giuridiche da nominare secondo la disciplina dell'apposito regolamento.

Art. 64 - Efficacia del referendum

1. L'indizione del referendum sospende il procedimento, ovvero, se adottato e non eseguito, il provvedimento deliberativo del consiglio comunale sull'oggetto del referendum stesso salvo che due terzi del consiglio comunale non dispongano di proseguire l'attività ovvero di mantenere l'efficacia del provvedimento con atto formale motivato.

2. L'esito referendario è vincolante per l'amministrazione comunale. Il consiglio comunale deve, comunque, deliberare entro un mese dallo svolgimento del referendum.

Art.65 - Organismi di Partecipazione

1. Gli organismi di partecipazione debbono rispondere alla finalità di interpretare gli interessi settoriali collaborando con l'amministrazione nella ricerca, prospettazione e soluzione di vari problemi.

2. Le modalità di individuazione degli organismi di partecipazione seguono di norma i seguenti criteri:

- per materia;
- per territorio;
- per aggregazione di interessi.

3. Possono essere istituiti quali organismi di partecipazione:

- aggregazioni di popolazione a rilevanza territoriale;
- commissioni per pari opportunità e consulte di settore;

- osservatorio per l'armonizzazione degli orari pubblici con le esigenze della cittadinanza.

4. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di raccordo con il comune di tali organismi.

Art. 66 – Tutela civica

1. Al fine di prevenire forme di contenzioso giurisdizionale è istituito un collegio di tutela civica nominato dal consiglio comunale stesso, presieduto dal presidente del consiglio comunale e composto da quattro consiglieri di cui due di minoranza e due di maggioranza, e dal segretario comunale. Il collegio viene rinnovato annualmente.

2. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del comune può proporre memoria scritta al comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione della memoria il collegio di tutela civica, sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela, ad adottare provvedimenti conseguenti con adeguata motivazione.

4. Su richiesta del difensore civico alle udienze del collegio di tutela civica possono essere sentiti i cittadini e le associazioni perché svolgano anche oralmente istanze e petizioni. Il collegio comunicherà nel corso della medesima udienza quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa. Alle udienze i cittadini possono farsi assistere da un legale.

Art. 67 - Diritto d'accesso e d'informazione

1. Ogni cittadino, singolo o associato, ha, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune e degli enti ed aziende dipendenti secondo quanto previsto dall'ordinamento statale, dalle norme statutarie e dagli specifici regolamenti comunali, e nel rispetto del diritto alla privacy.

2. La segreteria generale del comune cura la diffusione delle notizie relative all'attività dell'amministrazione comunale e la pubblicazione di un bollettino di informazione da diffondere fra tutta la popolazione.

3. Il comune di Cecina garantisce, ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n.241, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Art. 68 – Difensore Civico

I. E' istituito a livello comunale ovvero, qualora si pervenga ad una intesa con altri comuni, in ambito sovracomunale il difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del comune.

2. Il Difensore Civico istituito a livello comunale è eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta in tre sedute successive, il Difensore Civico viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di scelta e definisce i requisiti che i candidati devono possedere al fine di assicurare preparazione, competenza, imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Qualora si pervenga all'istituzione del difensore civico in ambito sovracomunale, l'individuazione dei criteri e modalità di elezione saranno stabilite d'intesa con gli altri comuni.

4. Il mandato ha la medesima durata del consiglio comunale. Il difensore civico uscente resta in carica fino all'elezione del nuovo difensore. La rielezione può avvenire per un solo mandato.

5. Il difensore civico per l'adempimento dei suoi compiti può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti. Il difensore civico è tenuto alla riservatezza sulle notizie pervenute in suo possesso per ragioni d'ufficio.

6. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del consiglio comunale e si avvale per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione di funzionari, impiegati e personale ausiliario provenienti dai ruoli comunali o da enti dipendenti. Il predetto personale per l'esercizio dell'attività dell'ufficio del difensore civico opera alle dipendenze funzionali del difensore civico stesso.

7. Il difensore civico invia al consiglio comunale entro il primo bimestre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata anche di eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

8. Il difensore civico di propria iniziativa può inviare in ogni momento relazioni al consiglio comunale su specifiche questioni che necessitino di particolare e rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal consiglio e dalle commissioni.

9. Il regolamento sulla partecipazione definisce i casi di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché norme per garantirne l'indipendenza e l'autonomia, ed i criteri per la determinazione dell'indennità di carica, oltre le cause di decadenza, i poteri e le attribuzioni, le modalità di risoluzione dei conflitti con l'amministrazione. Disciplina altresì ogni altro aspetto non previsto dallo statuto.

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 69 - Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dall'affissione all'albo pretorio.

2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessa l'applicazione delle norme con questo incompatibili, salvo quelle per le quali disposto diversamente dalla legge.
3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti restano in vigore le norme regolamentari adottate secondo la precedente legislazione in quanto compatibili con la legge sull'ordinamento delle autonomie locali e lo statuto.
4. Il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini residenti e degli enti e persone giuridiche che vi hanno sede.